

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 30 del 4 agosto 2026

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2022, N. 18 (DISCIPLINA PER LA
RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

Art. 1 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 18/2022)

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 della l.r. 18/2022, specificando che la raccolta nelle aree naturali protette è disciplinata dagli organismi di gestione delle stesse, nel rispetto della normativa prevista dalla medesima l.r. 18/2022.

Tale modifica ha natura ordinamentale e regolatoria e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 2 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 18/2022)

L'articolo è volto a chiarire la disciplina riguardante la raccolta dei funghi nella regione Marche da parte di non residenti; in particolare, con la modifica è specificato che questi ultimi possono effettuare la raccolta nelle Marche sulla base dello specifico titolo rilasciato ai sensi della normativa della regione di provenienza.

Tale modifica ha natura ordinamentale e regolatoria e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3 (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2022)

L'articolo 3 modifica l'articolo 5 della l.r. 18/2022, chiarendo chi sono i soggetti che devono richiedere il rilascio del titolo per la raccolta dei funghi.

Si propone inoltre di abrogare il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022, riguardante la procedura per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta. Nello specifico, questo comma è relativo ai non residenti nella regione Marche che non sono in possesso di alcuna abilitazione alla raccolta nella regione di residenza e che vengono a sostenere il test abilitativo presso la nostra Regione e le Unioni montane. L'applicazione di tale disposizione ha determinato alcune difficoltà alle strutture regionali, che si sono trovate a dover gestire numerose richieste di partecipazione ai test di abilitazione da persone non residenti, con un conseguente aggravio amministrativo e procedurale. Va sottolineato, al riguardo, che la possibilità per un non residente in regione di raccogliere funghi nelle Marche è comunque contemplata, in termini generali, nell'articolo 4 della l.r. 18/2022. Viene inoltre specificato che nelle commissioni di esame per l'abilitazione alla raccolta possa essere presente un micologo privato, a titolo gratuito e senza oneri per il bilancio regionale. Questa previsione risulta opportuna a fronte della ridotta disponibilità di micologi dipendenti del servizio sanitario regionale, alla quale corrispondono oggettive difficoltà nella organizzazione delle sessioni di esame per il superamento del test abilitativo. Nella definizione dei criteri per la composizione delle commissioni la Giunta regionale dovrà determinare le modalità per garantire l'assenza di un eventuale conflitto di interessi tra micologi privati, che potrebbero essere chiamati come docenti presso i corsi preparatori al test, e i frequentanti dei medesimi corsi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 18/2022)

L'articolo 4, comma 1, modifica l'articolo 6 della l.r. 18/2022 disciplinando l'entità della somma per il pagamento del titolo annuale per la raccolta dei funghi, stabilendo un importo differenziato tra coloro che risiedono in regione (euro 20,00) e coloro che risiedono fuori della regione Marche (euro 50,00).

Sulla base di tale modifica, alla luce dei dati storici, si stima, a partire dal 2027, un leggero incremento dei proventi a favore della Regione, quantificabile in euro 5.000,00 annui, che saranno allocati nello stato di previsione dell'entrata, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio 2026/2028, come di seguito specificato:

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	variazione stanziamento anno 2026	variazione stanziamento anno 2027	variazione stanziamento anno 2028	Nota
Titolo 3/Tipologia 100	1301020057	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - CNI2021	0	5.000,00	5.000,00	Incremento di stanziamento di competenza di entrata previsto da questa legge per gli anni 2027 e 2028, in applicazione del comma 1 del presente articolo.

Il comma 2 dell'articolo 4 introduce un elemento di semplificazione: prevede infatti l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022, eliminando l'obbligo per i non residenti al versamento alle Unioni Montane di una somma aggiuntiva oltre a quella prevista dal comma 1 dello stesso articolo. Si tratta di una modifica effettuata nell'ottica della semplificazione amministrativa, che non ha effetti sul bilancio regionale.

Art. 5 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 18/2022)

L'articolo 5 abroga il comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 18/2022 relativo alla raccolta dei funghi all'interno delle Aziende faunistico venatorie ed agriturismo venatorie; in particolare, viene abolito il limite alla raccolta attualmente previsto nei soli giorni di silenzio venatorio. Con la modifica la raccolta nelle Aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie potrà essere effettuata senza limiti relativi alle giornate.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/2022)

L'articolo 6 introduce alcune modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/2022, specificando una diversa e più snella modalità di assegnazione delle risorse ai Comuni, per il tramite delle Unioni montane.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 18/2022)

L'articolo 7 modifica l'articolo 13 della l.r. 18/2022 in materia di controllo sanitario. In particolare, viene specificato che al pari di quanto già avviene in altre regioni italiane, i micologi privati, in possesso delle abilitazioni prescritte dalla normativa statale e iscritti al relativo registro istituito presso ogni Regione e Provincia autonoma e i cui dati confluiscono annualmente nel relativo registro statale, possono certificare il riconoscimento e la commestibilità dei funghi spontanei freschi, con particolare riferimento alla filiera riguardante la commercializzazione al dettaglio dei funghi medesimi.

Tale modifica ha natura ordinamentale e regolatoria e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo descrive gli effetti finanziari della modifica introdotta all'articolo 6 della l.r. 18/2022 dall'articolo 4.

Il comma 1 incrementa, per le annualità 2027 e 2028, lo stanziamento di competenza delle entrate, sulla base delle stime derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 4:

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	variazione stanziamento anno 2026	variazione stanziamento anno 2027	variazione stanziamento anno 2028	Nota
Titolo 3/Tipologia 100	1301020057	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - CNI2021	0	5.000,00	5.000,00	Incremento di stanziamento di competenza di entrata previsto da questa legge per gli anni 2027 e 2028, in applicazione del comma 1 dell'articolo 4.

Il comma 2 autorizza, per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, l'incremento di spesa nei limiti dell'incremento degli introiti di cui al comma precedente:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	variazione stanziamento anno 2026	variazione stanziamento anno 2027	variazione stanziamento anno 2028	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110347	Spese per le attività di tutela e valorizzazione collegate alla raccolta dei funghi epigei	0	5.000,00	5.000,00	Incremento di stanziamento di competenza di spesa derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 4 di questa legge, nel rispetto dell'articolo 10 della l.r. 18/2022

Il comma 3 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 9 (Disposizione transitoria e finale)

L'articolo prevede che le modifiche introdotte all'articolo 6 della l.r. 18/2022 relativamente al titolo per la raccolta dei funghi entrano in vigore dal 1° gennaio 2027.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 10 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo 10 contiene la dichiarazione d'urgenza.

La disposizione ha natura ordinamentale e regolatoria e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.